

## Edizione di mercoledì 4 Settembre 2019

### PENALE TRIBUTARIO

**Reati tributari: limitata responsabilità per il commercialista**

di Angelo Ginex

### IVA

**Recupero dell'Iva non incassata a causa di frode commerciale**

di Fabio Landuzzi

### FISCALITÀ INTERNAZIONALE

**Decreto Brexit: fissata la decorrenza di iscrizione all'Aire – 1° parte**

di Marco Bargagli

### AGEVOLAZIONI

**Investimenti pubblicitari: a ottobre la prenotazione per il 2019**

di Clara Pollet, Simone Dimitri

### IVA

**Il Drop shipping nel commercio elettronico. Aspetti operativi**

di Leonardo Pietrobon

## PENALE TRIBUTARIO

### **Reati tributari: limitata responsabilità per il commercialista**

di Angelo Ginex

In tema di **reati tributari**, per la configurabilità del concorso del **consulente fiscale** è necessario un **contributo** di quest'ultimo che sia **concreto, consapevole, seriale e ripetitivo** e che il professionista sia stato il **consapevole e cosciente ispiratore** della frode, anche se di questa ne abbia beneficiato il solo cliente. È questo il principio sancito dalla **Corte di Cassazione** con la **sentenza n. 36461 del 15 maggio 2019**.

La vicenda trae origine dall'esecuzione di un decreto di **sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente** ex [articolo 12-bis D.Lgs. 74/2000](#), disposto dal Gip del Tribunale di Roma nei confronti, tra gli altri, di un soggetto indagato, quale (presunto) consulente fiscale, in concorso con il titolare di alcune società, per i reati di **omessa dichiarazione Iva e Ires**, nonché per **distruzione** ovvero **occultamento** delle **scritture contabili**.

Avverso l'ordinanza di conferma del suddetto decreto di sequestro l'indagato proponeva **ricorso per cassazione**, lamentando la violazione di legge dell'[articolo 606, lett. b\) ed e\), c.p.p.](#) segnatamente sotto due profili:

1. in relazione agli [articoli 125, 321, 324 c.p.p., articoli 110, 81 cpv c.p. e articoli 2, 5, 8, 9, 10 e 12-bisLgs 74/2000](#), considerato che l'ordinanza impugnata ha espresso una motivazione del tutto apparente e apodittica in punto di *fumus delicti*, in quanto non ha fornito, nonostante fosse stata sollecitata a tal fine dalla difesa nel corso del riesame, alcuna descrizione delle condotte concrete che l'indagato avrebbe posto in essere, agevolando e dunque concorrendo nelle violazioni tributarie commesse dal titolare delle società coinvolte;
2. in relazione agli [articoli 125, 321, 324 c.p.p., articoli 110 e 81 c.p., articolo 1 D.Lgs. 139/2005, articolo 12-bisLgs. 74/2000](#) e della **L. 12/1979**, considerato che l'ordinanza impugnata ha qualificato l'indagato quale consulente fiscale delle due società senza fornire motivazione alcuna circa tale affermazione, nonostante lo stesso rivestisse formalmente la qualifica di consulente del lavoro di una sola delle società, dove si occupava esclusivamente di predisporre le buste paga, con i correlativi adempimenti.

Ebbene, la Corte di Cassazione, in **accoglimento** delle doglianze di parte ricorrente, ha osservato innanzitutto come il giudice del riesame si sia limitato a ribadire **il ruolo di consulente fiscale** rivestito dall'indagato nelle società in questione, ruolo che tuttavia **non è di per sé sufficiente ad integrare il concorso nel reato tributario**, dovendosi altresì dimostrare l'**abitualità e serialità nelle condotte evasive**, nonché l'elaborazione e la commercializzazione dei **modelli di evasione**, tali da rendere riconducibile la frode alla condotta del consulente

fiscale.

*Ad adiuvadum*, tale motivazione – hanno precisato i giudici di legittimità – sarebbe stata necessaria anche in considerazione del fatto che nel decreto di sequestro preventivo era stato indicato quale **unico ideatore** delle frodi tributarie **il titolare delle società**, mentre all'indagato era stato attribuito il ruolo di mero subalterno tecnico.

Quanto poi alla **documentazione** prodotta dalla difesa, è stato evidenziato come questa risulti del tutto **ignorata dal giudice del riesame**, anorché emerga che negli anni in cui i reati furono posti in essere l'indagato si era limitato ad inviare alcune dichiarazioni dei redditi delle due società, dichiarazioni che erano state predisposte non da lui, ma dal titolare; mentre le dichiarazioni relative agli anni 2014 e 2015 erano state inviate non dall'indagato ma dalla commercialista delle società.

Sulla base di ciò, pertanto, i Giudici di Vertice hanno rilevato la **carenza motivazionale** del provvedimento impugnato, in conformità con la giurisprudenza consolidata che ha affermato il principio che il provvedimento relativo ad una **misura cautelare reale** deve contenere **un'autonoma valutazione degli elementi** che ne costituiscono il **necessario fondamento**, nonché una autonoma valutazione degli **elementi forniti dalla difesa**.

Al contrario, l'ordinanza impugnata **non ha enucleato le ragioni** dell'individuazione del ruolo di consulente fiscale in capo all'indagato, né ha chiarito il **contributo concreto** dallo stesso svolto in relazione alle attività indicate nei diversi capi di imputazione provvisoria, individuando con sufficiente specificità le condotte alla stessa riferibili e la loro incidenza sulla realizzazione degli illeciti tributari.

E ciò si pone in contrasto con l'orientamento della Suprema Corte, che per la configurabilità del concorso nel reato tributario del **consulente fiscale** richiede un **contributo** di quest'ultimo che sia **concreto, consapevole, seriale e ripetitivo** e che il professionista sia stato il **consapevole e cosciente ispiratore** della frode, anche se di questa ne abbia beneficiato il solo cliente.

Per tali ragioni, l'ordinanza impugnata è stata **annullata** con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame.

Seminario di specializzazione

## GLI ILLECITI SOCIETARI

Scopri le sedi in programmazione >

## IVA

---

### **Recupero dell'Iva non incassata a causa di frode commerciale**

di Fabio Landuzzi

La [Risposta n. 331](#) pubblicata dall'Agenzia delle Entrate affronta il caso, tutt'altro che infrequente, dell'impresa **vittima di una frode commerciale** che domanda all'Amministrazione:

1. come poter **recuperare l'Iva assolta** sulle fatture di vendita dei beni oggetto della **truffa**;
2. come poter **dedurre il costo** per il **danno subito** a causa della frode perpetrata ai suoi danni.

Il caso è riassumibile come segue. Il dipendente di un'impresa – che operava come agente della società – trasmetteva a quest'ultima degli **ordini di acquisto di merci** fingendo che essi fossero fatti a nome dell'impresa alle cui dipendenze egli lavorava; in realtà, quest'ultima impresa era **del tutto estranea** a queste operazioni e dei beni si appropriava quindi la **persona autore della frode** per rivenderli in nero e trarne l'illecito guadagno. La società ne faceva quindi le spese, in quanto si trovava ad aver **fatturato la cessione** di questi beni, **assolto e versato la relativa Iva, senza aver incassato il relativo credito** e né aver recuperato le merci.

Naturalmente, non appena accortasi della frode, la società avviava tutte le **azioni giudiziarie** dirette contro il suo autore, ma esse risultavano **infruttuose**, fatta eccezione per un piccolo importo del tutto residuale, tanto che il **legale consigliava** alla società di **non proseguire in altre azioni esecutive** stante la loro **antieconomicità**.

Il danno complessivamente subito dalla società – inclusivo anche dell'**Iva addebitata nelle fatture** emesse – era stato **oggetto di un accantonamento** nel bilancio dell'anno 2014, e ora la società domandava all'Amministrazione come poter **recuperare l'Iva non riscossa** a causa della **truffa subita**, e quando poter **dedurre il costo corrispondente al danno subito** mediante l'utilizzo del fondo accantonato e ripreso a tassazione a suo tempo.

In via del tutto preliminare, l'Agenzia delle Entrate sottolinea più volte che la **possibilità di recuperare l'Iva** e dedurre il costo è comunque sempre **subordinata** al fatto che la società **"non sapeva e non poteva ragionevolmente sapere"** che la **cessione** che stava eseguendo fosse **in realtà nulla** in quanto rappresentativa di una **frode commerciale** perpetrata ai suoi danni.

Ciò premesso, quindi, ai fini Iva, l'Agenzia delle Entrate riconosce il diritto della società ad **emettere la nota di variazione** ai sensi dell'[articolo 26 D.P.R. 633/1972](#) in quanto la fattispecie in esame è riconducibile ad un caso di **"nullità, annullamento (...) e simili"** proprio perché la volontà di cedere i beni è stata **artatamente manipolata alla società vittima della**

**truffa**, così che vengono a mancare i presupposti stessi di assoggettamento a Iva della cessione.

Ma come poter **recuperare l'Iva** dato che il *dies a quo* – che viene fatto coincidere con il momento in cui si è avuta la **irrevocabilità della sentenza che ha accertato la truffa** (del 2017) – fa sì che sia già **spirato il termine previsto dall'articolo 19 D.P.R. 633/1972**, per poter detrarre **l'Iva esposta nella nota di variazione** (entro la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto, perciò entro il 2017) e che **non è possibile** farlo mediante la presentazione di una **dichiarazione integrativa a favore** poiché questa, secondo la tesi dell'Agenzia stessa ([Risposta n. 55/2019](#)) presupporrebbe la **correzione di un errore** che non potrebbe a sua volta consistere **nell'aver omesso l'emissione della nota di variazione?**

L'Agenzia individua lo strumento nell'istanza di **restituzione dell'imposta non dovuta di cui all'articolo 30-ter D.P.R. 633/1972**.

A seguito della presentazione di tale istanza, il cui **termine è di 2 anni dalla data del versamento o, se successivo, dal giorno in cui si sono verificati i presupposti**, come nel caso di specie, l'Ufficio competente espleterà le verifiche del caso, tra cui, in primo luogo, viene fatta menzione della **mancata detrazione dell'imposta** da parte del soggetto che era stato individuato come cessionario in modo inconsapevolmente falso.

Seminario di specializzazione

## IVA INTERNAZIONALE 2020 NOVITÀ NORMATIVI E CASISTICA PRATICA

Scopri le sedi in programmazione >

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

---

### **Decreto Brexit: fissata la decorrenza di iscrizione all'Aire – 1° parte**

di Marco Bargagli

La normativa sostanziale di riferimento prevista per le **persone fisiche**, prevede che il contribuente è considerato **residente in Italia** se, per la **maggior parte del periodo d'imposta** (183 giorni o 184 in caso di anno bisestile):

- è **iscritto nell'anagrafe della popolazione residente**;
- ha il **domicilio nel territorio dello Stato**, definito come la sede **principale degli affari e interessi** ([articolo 43, comma 1, cod. civ.](#));
- ha stabilito la propria **residenza nel territorio dello Stato**, identificabile come la **dimora abituale** del soggetto ([articolo 43, comma 2, cod. civ.](#)).

Per contrastare il fenomeno della **fittizia residenza all'estero** della persona fisica, il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento tributario una **presunzione legale relativa** che, al **ricorrere di determinate condizioni**, pone **l'onere della prova sul contribuente** emigrato oltre frontiera, il quale dovrà dimostrare di essersi effettivamente stabilito all'estero.

In particolare, ai sensi dell'[articolo 2, comma 2-bis, Tuir](#) si considerano residenti in Italia, **salvo prova contraria**, i cittadini italiani **cancellati dalle anagrafi della popolazione residente** e trasferiti in **Stati o territori a fiscalità privilegiata** (**D.M. 04.05.1999**).

Per **superare la presunzione legale relativa** in rassegna, il contribuente dovrà fornire al Fisco **idonea prova contraria**, anche sulla base delle **indicazioni** diramate con la [C.M. 140/1999](#), utilizzando qualsiasi **mezzo di prova di natura documentale o dimostrativa** idoneo a stabilire:

- la sussistenza della **dimora abituale nel Paese fiscalmente privilegiato**, sia personale che dell'eventuale nucleo familiare;
- **l'iscrizione ed effettiva frequenza** dei figli presso **istituti scolastici o di formazione** del Paese estero;
- lo **svolgimento di un rapporto lavorativo a carattere continuativo**, stipulato nello stesso Paese estero, ovvero l'esercizio di una qualunque **attività economica con carattere di stabilità**;
- la **stipula di contratti di acquisto o di locazione di immobili residenziali**, adeguati ai bisogni abitativi nel Paese di immigrazione;
- i consumi individuabili sulla base delle **utenze domestiche** (*exempli gratia* le **fatture e ricevute di erogazione di gas, luce, telefono** e di altri canoni tariffari, pagati nel Paese

estero);

- la **movimentazione a qualsiasi titolo di somme di denaro** o di altre **attività finanziarie** nel Paese estero e da e per l'Italia,
- l'**eventuale iscrizione nelle liste elettorali** del Paese estero di immigrazione;
- l'**assenza di unità immobiliari tenute a disposizione in Italia** o di atti di donazione, compravendita, costituzione di società, ecc.;
- la **mancanza nel nostro Paese di significativi e duraturi rapporti** di carattere economico, familiare, politico, sociale, culturale e ricreativo.

**A livello convenzionale, l'articolo 4, paragrafo 2, Modello Ocse di convenzione internazionale contro le doppie imposizioni sui redditi**, cui si ispirano la maggior parte degli accordi bilaterali stipulati tra l'Italia e i vari Paesi nel mondo, prevede specifiche disposizioni finalizzate a evitare **fenomeni di doppia imposizione economica**, nella particolare **ipotesi in cui lo stesso contribuente venga considerato residente in entrambi gli Stati contraenti**.

Si rimanda ad un **successivo contributo** il commento in relazione ai chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate con riguardo alla **decorrenza di iscrizione all'Aire** e alla contestuale **cancellazione** dall'anagrafe della **popolazione residente in Italia** ([risposta all'istanza di interpello n. 270 del 18.07.2019](#)).

Master di specializzazione

## LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE IN PRATICA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## AGEVOLAZIONI

---

### **Investimenti pubblicitari: a ottobre la prenotazione per il 2019**

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

Si ripresenta la possibilità di prenotare il credito di imposta su **investimenti pubblicitari per l'anno 2019**.

Lo prevede una **modifica all'[articolo 57-bis D.L. 50/2017](#)**, effettuata ad opera della Legge di conversione 81/2019 del D.L. 59/2019 (cd. “Decreto cultura e sport”), pubblicata nella Gazzetta ufficiale del **12.08.2019**.

A decorrere dal 2019 il credito di imposta sugli **investimenti pubblicitari incrementali** effettuati da imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali su **quotidiani, periodici ed emittenti televisive e radiofoniche locali**, è concesso nella **misura unica del 75%** del **valore incrementale degli investimenti effettuati**; fino al 2018 era prevista un’ulteriore aliquota del 90% per le PMI e *start-up* (concretamente mai applicata).

La comunicazione per accedere al credito consta di 2 fasi: una **prenotazione preventiva** e una **dichiarazione a consuntivo**. Le **prenotazioni riferite all'anno 2019** vanno presentate **dal 1° al 31 ottobre** mentre, **a regime**, tale comunicazione dovrebbe essere effettuata nel **mese di marzo**.

Dall’anno in corso, alla **copertura degli oneri** si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, nel **limite complessivo determinato annualmente con il D.P.C.M.** che stabilisce i criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo fra la Presidenza del Consiglio e il Ministero per lo sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza. Tale D.P.C.M. deve essere adottato entro il 31 marzo di ciascun anno.

Riepiloghiamo di seguito le **principali caratteristiche** dell’agevolazione in commento.

Il credito d’imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie è attribuito nella misura del **75% del valore incrementale** degli investimenti effettuati sulle **emittenti radiofoniche e televisive** locali, analogiche o digitali, iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione, ovvero su **giornali quotidiani e periodici**, nazionali e locali, in **edizione cartacea o digitale**, iscritti presso il competente Tribunale, ovvero presso il menzionato Registro degli operatori di comunicazione, e dotati in ogni caso della figura del **direttore responsabile**.

Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria ha disposto che per accedere al beneficio fiscale occorra un **incremento minimo dell’1%** rispetto agli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente. Secondo le indicazioni del Dipartimento (peraltro non supportate dalla norma)

sono **esclusi** dalla concessione del credito di imposta, i soggetti che nell'anno precedente a quello per il quale si richiede il beneficio **non abbiano effettuato investimenti** pubblicitari ammissibili; allo stesso modo, sono **esclusi** anche coloro che hanno **iniziato l'attività nel corso dell'anno** per il quale si richiede il beneficio (parere espresso dal Consiglio di Stato sul Regolamento di cui al [D.P.C.M. 16.05.2018, n. 90](#)).

**Non sono ammesse** al credito d'imposta le spese sostenute per **altre forme di pubblicità** come, ad esempio: grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e *display*, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite *social* o piattaforme *online*, *banner* pubblicitari su portali *online*, ecc..

Ai fini della fruizione del credito occorre presentare (nel mese di ottobre 2019) una **“Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta”**, secondo il **modello approvato** dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria in data 31 luglio 2018, indicando i dati degli investimenti **effettuati o da effettuare** nell'anno 2019; si tratta in sostanza di una sorta di **prenotazione del credito**. **Nessun documento deve essere allegato** alla comunicazione telematica, né alle dichiarazioni sostitutive contenute nel modello e rese telematicamente.

I contribuenti che risulteranno presenti nell'elenco pubblicato successivamente sul sito del dipartimento dell'editoria e dell'informazione, potranno utilizzare lo **stesso modello**, presumibilmente nel mese di gennaio 2020, per **comunicare gli investimenti effettivamente sostenuti nell'anno 2019** barrando la casella **“Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”**.

L'effettivo sostenimento delle spese, ai sensi **dell'articolo 109 Tuir** (in base al principio di competenza e quindi in base all'ultimazione della prestazione), deve risultare da **apposita attestazione** rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il **visto di conformità** dei dati esposti nelle dichiarazioni dei redditi, ovvero dai soggetti che esercitano la **revisione legale dei conti** ai sensi dell'[articolo 2409-bis cod. civ.](#)

Il richiedente (soggetto beneficiario) è **tenuto a conservare**, per i **controlli successivi** e a esibire, su richiesta dell'Amministrazione finanziaria, tutta **la documentazione a sostegno della domanda**: fatture (ed eventualmente copia dei contratti pubblicitari), attestazione sull'effettuazione delle spese sostenute.

Per l'utilizzo del credito in compensazione, occorre **attendere il provvedimento degli ammessi** al beneficio con **indicazione della percentuale spettante**. Con la [risoluzione 41/E/2019](#) è stato istituito il **codice tributo “6900”** da esporre nella sezione “*Erario*” del modello F24, compilando il campo “*anno di riferimento*” con l'anno di concessione del credito.

Il credito d'imposta deve essere, infine, indicato nella **dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione** e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi, fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo.

Seminario di specializzazione

## L'OBBLIGO DEL CONTROLLO DI GESTIONE INTRODOTTO DAL NUOVO CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

## IVA

---

### ***Il Drop shipping nel commercio elettronico. Aspetti operativi***

di Leonardo Pietrobon

Con il termine ***Drop shipping*** si fa riferimento ad una formula di **vendita** grazie alla quale l'impresa che svolge l'attività di **e-commerce** ("drop shipper" ossia il soggetto cedente) **vende i prodotti senza averli fisicamente in magazzino**, ossia, potremmo dire, **prima ancora di aver acquistato** i medesimi beni.

In altri termini, l'impresa *drop shipper*, conclusa la vendita, **inoltra al fornitore** convenzionato l'**ordine di acquisto**, il quale provvede a:

- 1. spedire i prodotti al cliente finale;**
- 2. emettere fattura nei confronti del *drop shipper*.**

Sotto il **profilo Iva**, l'operazione di *drop shipping* può essere assimilata ad una **triangolazione**, in cui le procedure da adottare dipendono, principalmente, dal **Paese di stabilimento (di localizzazione)** della società di *e-commerce* e dal Paese di invio dei beni.

Ipotizzando che la localizzazione del **consumatore finale sia in Italia**, la procedura da adottare risulta essere la seguente:

- 1. la società di e-commerce (drop shipper) cede la merce al consumatore finale italiano, applicando l'Iva italiana** (emissione di fattura elettronica con Iva o semplice annotazione nel registro dei corrispettivi);
- 2. l'impresa produttrice italiana emette fattura elettronica con Iva nei confronti della società di e-commerce italiana (drop shipper) e invia la merce al consumatore finale italiano.**

Nel caso in cui, invece, **il consumatore finale sia localizzato in altro Paese UE** e le cessioni effettuate verso i soggetti privati localizzati in tale Paese siano **inferiori alla soglia** prevista, si deve procedere come segue:

- 1. la società di e-commerce cede la merce al consumatore Ue e applica l'Iva italiana** (emissione di fattura con Iva o semplice annotazione nel registro dei corrispettivi);
- 2. l'impresa produttrice italiana (fornitore della merce), non sarebbe abilitata ad emettere fattura elettronica per operazione non imponibile articolo 58 D.L. 331/1993**, in base ad un'interpretazione prudente di tale disposizione normativa; essa dovrebbe emettere fattura elettronica con Iva. Tale interpretazione è basata sull'opinione che l'applicazione dell'articolo 58 D.L. 331/1993 nei confronti del soggetto promotore

dell'operazione triangolare sia condizionata al fatto che quest'ultimo possa applicare l'[articolo 41 D.L. 331/1993](#) nei confronti del cliente finale.

La terza ipotesi è quella riguardante una **cessione a privati consumatori UE oltre la soglia massima stabilita nei rispettivi Paesi**. In tale ipotesi:

1. la **società di e-commerce (drop shipper) apre una posizione Iva nel Paese Ue** ove supera la soglia massima stabilita e invita l'impresa produttrice italiana a **emettere fattura nei confronti della società di e-commerce** – posizione Iva Ue;
2. la **società di e-commerce** – posizione Iva Ue, **cede la merce al consumatore finale Ue** e applica **l'Iva di tale Paese** (in base alla normativa interna di tale Paese);
3. **l'impresa produttrice italiana** emette fattura per operazione **non imponibile ex [articolo 41, comma 1, lettera a\), D.L. 331/1993](#)** nei confronti della **società di e-commerce** – posizione Iva Ue, **invia la merce al consumatore finale Ue** e svolge la procedura cessioni intracomunitarie (annotando la fattura sul registro fatture emesse, presentando il Modello Intra cessioni; inserendo l'operazione nella comunicazione mensile delle operazioni transfrontaliere (“esterometro”) o trasmettendo la fattura allo SdI con il codice destinatario “XXXXXXX”, reperendo e tenendo agli atti le prove di cessione intracomunitaria).

Partendo dalla posizione prudente (ipotesi di cessione a consumatore finale entro soglia) in alternativa, **l'impresa produttrice italiana**, pur continuando a inviare la merce al consumatore finale Ue **potrebbe emettere fattura elettronica per operazione non imponibile ex [articolo 58 D.L. 331/1993](#)** nei confronti della società di e-commerce (posizione Iva italiana) e quest'ultima **potrebbe emettere fattura** così strutturata, nei confronti del **consumatore finale di altro Paese Ue**:

- ai fini dell'Iva italiana: operazione non imponibile ex [articolo 41, comma 1, lettera b\), D.L. 331/1993](#);
- ai fini dell'Iva Ue: applicazione dell'Iva Ue.

Naturalmente, **il trasporto della merce al consumatore finale Ue deve essere a carico dell'impresa produttrice italiana** (condizione essenziale al fine di poter strutturare l'operazione come operazione triangolare). La società di e-commerce (drop shipper), riguardo a tale operazione espleterebbe la procedura **cessioni intracomunitarie** (annotando la fattura sul registro fatture emesse, presentando il Modello Intra cessioni; inserendo l'operazione nella comunicazione mensile delle operazioni transfrontaliere (“esterometro”) o trasmettendo la fattura allo SDI con il codice destinatario “XXXXXXX”, reperendo e tenendo agli atti le prove di **cessione intracomunitaria**).

Seminario di specializzazione

## IVA INTERNAZIONALE 2020 NOVITÀ NORMATIVE E CASISTICA PRATICA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)